



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 17 del mese di novembre anno 2024 alle ore 18:30, presso la sede dell'Associazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della JAMBO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale.

La Presidente Signora Nanni Gaia constata la validità dell'assemblea in seduta straordinaria, per modalità di convocazione e per la presenza di tutti i 9 soci, pertanto dichiara l'assemblea aperta ed atta a deliberare sull'ordine del giorno. Saluta tutti i presenti e nomina segretaria dell'Assemblea Biagioni Silvia.

La Presidente illustra ai presenti la necessità di effettuare una modifica allo Statuto approvato in sede di costituzione, in quanto si rendono necessarie maggiori specifiche nell'articolo 3 in merito alle attività di interesse generale svolte e in merito all'articolo 9 in caso di cessazione di carica di consiglieri.

Legge la nuova stesura dei suddetti articoli, qui di seguito riportati, e l'assemblea all'unanimità approva le modifiche richieste (comma 1 articolo 3 e comma 8 articolo 9).

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, del doppiaggio, di realizzazione video.

In particolare, nell'attuazione dello scopo sociale potrà svolgere una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art.5 del CTS:

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; nello specifico:

- *salvaguardia della cultura attraverso la divulgazione dell'attività teatrale in genere e della recitazione in particolare;*

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nello specifico,

- *corsi di recitazione e laboratori teatrali;*
- *produzione, promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali di ogni genere (con particolare riferimento alle attività teatrali e di spettacolo);*
- *attività di formazione professionale tramite la recitazione;*
- *organizzazione di conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e con ogni altro strumento di comunicazione;*
- *organizzazione di iniziative didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo teatrale, radiofonico, audiovisivo, televisivo, cinematografico e culturale in genere.*

Tali attività saranno svolte dall'Associazione, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, esso sarà sostituito (o essi saranno sostituiti) col primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio (e in ordine i successivi non eletti) oppure convocando l'Assemblea dei Soci perché provveda alla nomina del consigliere cessato (o dei consiglieri cessati).

L'Assemblea da incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione delle modifiche presso la sede competente dell'Agenzia dell'Entrate.

Alle ore 19:30, essendo terminati gli argomenti in discussione all'ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea straordinaria dell'Associazione.

Soci presenti:

ANICHINI MICHELA

BAGLIONI PAOLO

BARTOLETTI FRANCESCO

BIAGIONI SILVIA

BORGHİ TIZIANO

DORIA GABRIELE

LAVACCHI ALESSIO

NANNI GAIA

SPALLA GIULIA

La Segretaria

Silvia Biagioni



La Presidente

Gaia Nanni



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 19/11/2024 AL

N. 4518/3 ESATTI EURO 200,00

IL DIRETTORE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"JAMBO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita l'Associazione denominata "JAMBO Associazione di promozione sociale", o in breve "JAMBO APS", (d'ora in avanti denominata "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal DLgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060. La durata dell'Associazione potrà essere prorogata.

Art. 3 - Scopo e attività

3.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, del doppiaggio, di realizzazione video.

In particolare, nell'attuazione dello scopo sociale potrà svolgere una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art.5 del CTS:

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; nello specifico:

- salvaguardia della cultura attraverso la divulgazione dell'attività teatrale in genere e della recitazione in particolare;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nello specifico,

- corsi di recitazione e laboratori teatrali;
- produzione, promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali di ogni genere (con particolare riferimento alle attività teatrali e di spettacolo);
- attività di formazione professionale tramite la recitazione;
- organizzazione di conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni, anche a mezzo stampa periodica e con ogni altro strumento di comunicazione;
- organizzazione di iniziative didattiche e di ricerca per la creazione e la diffusione di materiale legato al mondo teatrale, radiofonico, audiovisivo, televisivo, cinematografico e culturale in genere.

Tali attività saranno svolte dall'Associazione, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3.2 Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi. Ad esempio, potrà essere deliberata la gestione di spazi con agibilità per pubblico spettacolo e delle relative attività accessorie, come somministrazione di alimenti e bevande, servizio caffetteria, servizio guardaroba, biglietteria ed ogni altra attività connessa allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

3.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

3.4 L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

3.5 Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai volontari è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese analiticamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni definite con delibera del Consiglio direttivo.

3.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Soci

4.1 L'Associazione deve essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Sono soci (altrimenti detti associati) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

4.2 Se il numero dei soci scende al di sotto del numero legale di cui al punto 4.1, questo deve essere reintegrato entro un anno in base all'art. 35 co. 1-bis del DLgs. 117/2017.

4.3 Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.4 I Soci hanno pari diritti e doveri. L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione dei soci nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

4.5 Il Socio ha diritto di consultare ed estrarre copia dei libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, il quale consentirà gratuitamente l'accesso entro i successivi 20 giorni.

4.6 I Soci associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimento degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

4.7 Ogni socio è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa. L'importo della quota e le modalità di versamento sono determinati con delibera del Consiglio direttivo.

4.8 La qualità di socio è intrasmissibile e non può essere collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

5.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di socio presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo, contenente:

i dati identificativi del soggetto;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

5.2 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

5.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

5.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato, entro 30 giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art.6 - Recesso ed esclusione del Socio

6.1 La qualità di socio è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

recesso del socio da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera o posta elettronica; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;

esclusione del socio deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di socio o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segue l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea; decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente del Consiglio direttivo;

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

8.1 L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente. Decide sulle seguenti competenze:

nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo ed il Revisore legale dei conti (ove previsto o imposto dalla normativa); i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;

approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;

si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione del socio;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci con diritto di voto o dall'organo di controllo, ove nominato.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata, o consegnata a mano, o posta elettronica a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'organo di controllo, se nominato. L'avviso può essere affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o con altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. L'avviso, che deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, ad eccezione dei soci che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. Il voto si esercita in modo palese.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

8.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9 - Consiglio direttivo

9.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

convoca l'Assemblea dei soci e ne esegue le deliberazioni;

delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione dei soci;

predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

determina le quote associative;

predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;

svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3 Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

9.4 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro, ad eccezione di quella di Presidente.

9.5 Per l'incarico di componente del Consiglio direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

9.6 I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

9.7 La carica di componente del Consiglio direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per cinque volte consecutive, in assenza di giustificato motivo.

9.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, esso sarà sostituito (o essi saranno sostituiti) col primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio (e in ordine i successivi non eletti) oppure convocando l'Assemblea dei Soci perché provveda alla nomina del consigliere cessato (o dei consiglieri cessati).

9.9 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera o posta elettronica, o altro strumento ritenuto idoneo, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione.

le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a due in casi di urgenza. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.10 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.11 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.12 Il verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Presidente del Consiglio direttivo

10.1 Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

10.3 Ogni operazione finanziaria dell'Associazione è posta in essere dal Presidente, oppure può essere disposta dal Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

10.4 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Art. 11 - Organo di controllo

11.1 L'organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'organo di controllo.

11.3 L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

11.4 L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del DLgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del DLgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Revisione legale dei conti

12.1 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del DLgs. 3.7.2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Patrimonio

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai proventi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti e avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure può detenere beni di proprietà dei soci o di terzi in comodato d'uso.

13.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i soci possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente spone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

14.4 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del DLgs. 3.7.2017 n. 117, il Consiglio direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n°117/2017 e del Codice Civile.

